

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI LAMPORECCHIO E IL COMUNE DI EMPOLI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO ESPLETATO DAL COMUNE DI LAMPORECCHIO PER L'ASSUNZIONE DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 50 DEL 03/02/2023.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno (...), del mese di (....),

tra

il Comune di Lamporecchio (C.F. 00300620473), con sede in Piazza Berni, 1, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria,, in esecuzione della deliberazione G.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Empoli (FI) (C.F. 01329160483), rappresentato da....., in esecuzione della deliberazionedel, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che l'art. 9 della L. 16.01.2003, n. 3, prevede che gli Enti Pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in specifico Regolamento;

- che l'art. 3, comma 61, della L. 24.12.2003, n. 350, prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, tutti gli enti pubblici possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- che la stessa legge di conversione del D.L. n. 162/2019, all'art. 17, comma 1-bis, ha stabilito che *“Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*, gli enti locali, quindi, possono utilizzare le graduatorie (proprie e altrui) anche per ricoprire posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso dal quale le graduatorie stesse sono esitate;

- che l'art. 14 "Riduzione delle spese di personale", comma 4-bis, della L. n. 135/2012, in relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale e di consentire ai vincitori di concorso una rapida immissione in servizio, consente alle Amministrazioni Pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità, di effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre Amministrazioni;

- che la Corte dei Conti per l'Umbria con deliberazione n. 124/2013 interpreta “il previo accordo” di cui al sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla approvazione o all'indizione della procedura concorsuale; anzi al contrario al fine del contenimento della spesa nulla vieta che la

sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale così da ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti;

- che tale interpretazione più estensiva del “previo accordo” è stata affermata anche più recentemente dalla Corte dei Conti per il Veneto (del. n. 290/2019), ribadendo la natura discrezionale dell’amministrazione in merito alla decisione di avvalersi delle graduatorie di altri enti, i cui limiti si rinvergono nei principi generali dell’ordinamento (ragionevolezza, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità, ecc. ...) e nelle regole di concorsualità per l’accesso ai pubblici uffici, come statuito dall’art. 97 Cost.;

- che anche secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

- la scelta dell’Amministrazione di avvalersi della graduatoria di un concorso pubblico espletato da altra amministrazione ha natura discrezionale e soggiace alle stesse regole e limitazioni generali che valgono per ogni altra scelta discrezionale, ad iniziare dal rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Carta Costituzionale, principi che – con riferimento all’accesso ai pubblici impieghi – trovano una loro ancor più puntuale specificazione nella regola della concorsualità (ex art. 97, comma 3, Cost.), per cui in questa ottica, *“ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’ “accordo” stesso (che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici”*;

- *“il riferimento alla salvaguardia del principio di “concorsualità” ed alle correlate regole di dettaglio (parità dei concorrenti, predeterminazione dei posti e delle regole di attribuzione, ecc.), hanno portato il consolidarsi di un (ovvio) orientamento generale, condiviso da tutti, secondo cui la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare”*;

VISTI

- La richiesta pervenuta dal Comune di Empoli (FI) al protocollo n. 3438 del 22/03/2024, per l’utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico per la copertura di 1(un) Posto da Istruttore Amministrativo Contabile – Area degli Istruttori (ex categoria giuridica C, posizione economica C1), al fine di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 (cinque) unità di personale, medesimo profilo sostanziale e categoria, come previsto nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, approvata con deliberazione G.C. n. del
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 14/12/2023 con la quale è stato adottato l’atto d’indirizzo per l’eventuale utilizzo di graduatorie approvate dal Comune di Lamporecchio;
- L’accordo per l’organizzazione e la gestione in forma congiunta delle procedure selettive per istruttore amministrativo/contabile e istruttore di vigilanza – (ex categoria giuridica C), sottoscritto tra i Comuni di Lamporecchio e Larciano in data 13 luglio 2022, in base

al quale il Comune di Lamporecchio è stato individuato ente capofila per la gestione del concorso per istruttore amministrativo contabile;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale è stato approvato lo schema di accordo relativo alle modalità di utilizzo, da parte di altri Enti, della sopra citata graduatoria, autorizzando la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, a provvedere alla successiva sottoscrizione;

RITENUTO

Di concedere l'utilizzo della graduatoria richiesta, approvata con determinazione n. 50 del 5 febbraio 2023, per l'assunzione di n. 3 (tre) unità di Istruttore Amministrativo/contabile da parte del Comune di Empoli, riservandosi di consentire l'utilizzo della graduatoria per ulteriori due assunzioni solo dopo che il Comune di Lamporecchio avrà effettivamente esaurito le proprie esigenze assunzionali in rapporto alla programmazione dei fabbisogni di personale.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e fini dell'Accordo

1. Il presente Accordo tra il Comune di Lamporecchio e il Comune di Empoli ha per oggetto l'eventuale utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile (ex categoria giuridica C) approvata con D.D. n. 50 del 05/02/2023;

2. Le finalità perseguite con l'accordo consistono:

- nella realizzazione di economie di risorse pubbliche attraverso l'unificazione delle procedure concorsuali, con la ripartizione degli oneri;
- nella offerta ai candidati di possibilità di impiego più ampie presso più Enti, attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
- nella copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche, nel profilo di "Istruttore Amministrativo/contabile" – Area degli istruttori;
- nell'utilizzo della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti che si rendessero vacanti nello stesso profilo e categoria.

Art. 2 - Gestione della graduatoria concorsuale

1. Al Comune di Lamporecchio, in quanto soggetto che ha bandito il concorso, spetta la gestione della graduatoria concorsuale e per la stessa si stabiliscono le seguenti condizioni di utilizzo:

a) nell'ambito della gestione della graduatoria, il Comune di Lamporecchio, procederà ad inviare, rispettando l'ordine cronologico, al Comune di Empoli i nominativi delle persone da contattare ai fini delle eventuali assunzioni a tempo pieno e indeterminato;

b) l'Amministrazione autorizzata all'utilizzo della graduatoria potrà procedere all'assunzione nei propri ruoli degli interessati soltanto successivamente alla trasmissione al Comune di Lamporecchio di formale e incondizionata rinuncia dello stesso ad ogni pretesa di eventuale futura assunzione nei

ruoli del Comune di Lamporecchio in base alla graduatoria approvata con D.D. n. 50/2023 da inoltrare al Comune di Lamporecchio medesimo;

c) il Comune di Empoli comunicherà il nominativo della persona eventualmente assunta a tempo indeterminato;

d) essendo il periodo di prova unico per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, il Comune di Lamporecchio non procederà all'assunzione di colui che, assunto dal Comune di Empoli, non superi il periodo di prova presso detto soggetto e viceversa;

e) essendo il concorso indetto dal Comune di Lamporecchio, il candidato che rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso questo stesso Comune decadrà dalla graduatoria e non potrà essere interpellato per eventuali assunzioni a tempo indeterminato dal soggetto utilizzatore;

f) l'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Empoli, manifestato espressamente dal candidato idoneo, ovvero la mancata stipula del contratto, non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo per gli eventuali ulteriori possibili utilizzi da parte del Comune di Lamporecchio che ha bandito la procedura concorsuale;

g) il Comune di Empoli dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Lamporecchio i nominativi delle persone rinunciatarie all'assunzione, ai fini di una corretta gestione della graduatoria.

2. Ciascuno degli Enti aderenti comunicherà all'altro il nominativo di un referente per le comunicazioni ed i rapporti inerenti il presente accordo. Le comunicazioni vengono trasmesse di norma utilizzando la posta elettronica all'indirizzo appositamente segnalato da ciascun Ente.

Art. 3 - Validità e durata

1. La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto competente per ciascun ente.

2. Il presente accordo avrà durata sino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione del numero di unità di personale convenuto.

Art. 4 – Oneri

1. Ai sensi della deliberazione n. 128 del 14/12/2023 della Giunta Comunale del Comune di Lamporecchio, il Comune di Empoli si impegna a corrispondere al Comune di Lamporecchio un rimborso spese pari a Euro 600,00 (seicento/00) per l'utilizzo della graduatoria in oggetto per ciascuna unità assunta.

2. Tale somma sarà corrisposta al Comune di Lamporecchio nelle modalità di legge, e poi sarà riversata al Comune di Larciano per la metà. Per i nominativi utilmente collocati nella graduatoria che non si rendano disponibili all'assunzione da parte del Comune di Empoli, nessun corrispettivo sarà dovuto al Comune di Lamporecchio.

3. Qualora nessun nominativo utilmente collocato nella graduatoria si rendesse disponibile all'assunzione da parte della Comune di Empoli, nessun corrispettivo sarà dovuto al Comune di Lamporecchio.

Art. 5 - Informativa sulla privacy

1. Il Comune di Lamporecchio, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il Comune di Empoli che tratterà i dati contenuti nel presente accordo

esclusivamente per lo svolgimento delle attività per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, nonché al Codice Civile ed alle disposizioni di Legge in materia.
2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25.10.1972, n. 634.
3. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Per il Comune di Lamporecchio

Per il Comune di Empoli (FI)
